



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

ORDINANZA N° 1/2012
PROT. N° 70X
ALBO N° 57

li. 18/01/2012

OGGETTO: **ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

IL SINDACO

- ◆ **VISTA** la legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.),
- ◆ **VISTA** la Circolare del 09/01/2012 della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi della Regione Lombardia
- ◆ **VISTO** l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ **VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- ◆ **VISTO** lo statuto Comunale;
- ◆ **VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- ◆ **PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE** quali ordine pubblico, sicurezza ed incolumità pubblica;

DISPONE

L'orario di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è stabilito come di seguito specificato.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. in locali aperti al pubblico
2. presso il domicilio del consumatore;
3. su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla L.R. n. 15/2000;

ART. 2 - ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero entro le seguenti fasce:

Orario massimo di attività : tra le ore 5.00 e le ore 3.00 del giorno successivo.

- **BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, GELATERIE, PASTICCERIE:** dalle ore 5.00 alle ore 2.00.
- **PUB e BIRRERIE:** dalle ore 7.00 alle ore 3.00.
- **IMPIANTI SPORTIVI:** dalle ore 5.00 alle ore 2.00.

Esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago:

- orario massimo di attività: tra le ore 7 e le ore 4 del giorno successivo
- la L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

L'orario può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo.

ART. 3 - GIORNATA DI RIPOSO SETTIMANALE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di riposo settimanale ma, a discrezione del titolare, qualora lo vogliano possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, previo comunicazione al comune.

ART. 4 - DEROGHE

Sono autorizzate deroghe ai limiti massimi di attività di cui all'art. 1 nelle seguenti occasioni:

- Ricorrenze natalizie (dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo): possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3;
- Settimana antecedente la S. Pasqua (da lunedì al sabato) possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3;
- 31 dicembre: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 5;
- Carnevale: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3;
- Feste patronali e manifestazioni locali: possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3.

ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono:

- a) comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività, l'orario adottato con l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale; tale adempimento va effettuato sia in caso di nuova apertura che di sub-ingresso o di trasferimento in altra sede;
- b) rendere noto al pubblico l'orario adottato con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
- c) comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;
- d) osservare l'orario prescelto;
- e) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione localizzate:

1. nelle attività ricettive, limitatamente alla somministrazione ai soli alloggiati.
2. somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali non adibiti in modo esclusivo a tale attività.
3. durante il periodo di svolgimento di mostre ed esposizioni ai sensi della L.R. 30/2002;
4. nelle mense aziendali o di enti pubblici quando l'attività è limitata ai dipendenti;
5. cinema, teatri, stadi ed altri locali di pubblico spettacolo;
6. ospedali, cliniche, istituti scolastici, case-rme ed altri locali non aperti al pubblico indifferenziato.

ART. 7 - ORDINE PUBBLICO

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica, compresa la sosta nell'eventuale plateatico.

Inoltre è vietato l'uso degli strumenti ed apparecchi sonori, all'esterno dei locali dopo le ore 24,00, all'interno dopo le ore 01.00 del giorno successivo, la musica comunque dovrà essere tenuta ad un volume adeguato ai limiti previsti dalle normative vigenti..

La musica di sottofondo potrà continuare, solo all'interno, sino alla chiusura del locale.

Il titolare dell'autorizzazione risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente articolo ed in caso di inosservanza, oltre alla normativa di legge in vigore, sarà presa in considerazione l'opportunità di ridurre gli orari di chiusura del locale pubblico.

ART. 8 - MODIFICAZIONI ORARI

Gli orari prescelti dall'esercente possono essere modificati dal Sindaco, con provvedimento motivato. In particolare, qualora dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande derivi disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco può disporre anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'aperto, anche quando insiste su area privata, non può avvenire oltre le ore 24,00.

Il Sindaco può consentire deroghe, su istanza motivata, esclusivamente nei casi in cui venga verificato da parte degli organi di vigilanza che il protrarsi dell'attività medesima non crei disturbo alla quiete pubblica.

ART. 9 - SANZIONI

I contravventori alle presenti norme sono puniti ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge Regionale 30/2003 e precisamente ai sensi dell'art. 17-bis comma 3, 17-ter e 17-quater del R.D. 773/1931: sanzione da € 155 a € 1.033 e eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 mesi.

L'inosservanza dei provvedimenti di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale)

Le sanzioni sono applicate con la procedura prevista dalla Legge 689/1991 e dalla L.R. 90/1983.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi ed ha decorrenza dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio.

IL SINDACO
(Caccaro Dott. Roberto)

